

Pubblicato il 01/09/2017

**N. 03548/2017 REG.PROV.CAU.**  
**N. 04675/2017 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4.675 del 2017, proposto da:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Crucil, con domicilio eletto presso l'ufficio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Ufficio di Rappresentanza in Roma, piazza Colonna, 355;

*contro*

Francesca Tilatti e Pietro Modotti, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Bulfone e Rossano Crocetta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Rossano Crocetta in Roma, via Labicana 92;

*nei confronti di*

Mariarosa Moneghini, Azienda Assistenza Sanitaria n. 4 Friuli Centrale, Azienda Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana Isontina, non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per il FRIULI VENEZIA GIULIA –

TRIESTE - SEZIONE Prima, n. 79/2017, resa tra le parti, concernente l'impugnazione dell'avviso di avvio del secondo interpello per l'assegnazione di sedi farmaceutiche in FVG.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Francesca Tilatti e di Pietro Modotti;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2017 il Consigliere Oswald Leitner e uditi, per l'appellante, l'avvocato Roberto Crucil e, per gli appellati, l'avvocato Tiziana Ajello, su delega dell'avvocato Rossano Crocetta;

Ritenuto che gli opposti interessi delle parti in giudizio e quelli degli altri assegnatari di sedi farmaceutiche all'esito del secondo interpello possano essere soddisfatti in modo adeguato attraverso la sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la discussione nel merito dinanzi al T.A.R., già avvenuta per il 25 ottobre 2017, e che, nelle more, debba considerarsi prevalente l'interesse degli appellati alla sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Considerato che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

Respinge l'appello cautelare (Ric. 4.675/2017).

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2017 con l'intervento dei magistrati:

Lanfranco Balucani, Presidente

Manfredo Atzeni, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Oswald Leitner, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Oswald Leitner**

**IL PRESIDENTE**  
**Lanfranco Balucani**

IL SEGRETARIO